Foglio Informativo n° SP03 aggiornamento n° 007 data ultimo aggiornamento 04.01.2024

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B.

FOGLIO INFORMATIVO

SCONTO PRO-SOLUTO DI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE ASSICURATI DA SACE S.p.A.

INFORMAZIONI SULL A BANCA

UniCredit S.p.A.
Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3, Tower A - 20154 Milano [Tel.: 800.323285 (dall'estero 02.3340.8965), Fax: 02.3348.6999, Sito Internet: http://www.unicredit.it, Contatti: http://www.unicredit.it/contatti], Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: Cod. 2008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo nazionale di Garanzia.

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale		Telefono
Cognome	Sede	E-mail
Iscrizione ad Albi o elenchi	Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco	Qualifica

CHE COS'E' LO SCONTO PRO-SOLUTO DI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE ASSICURATI DA SACE S.p.A.

Lo sconto pro-soluto di crediti è un servizio rivolto a clientela Corporate ("Cedente" o "Cliente") con attività verso l'estero, che vanta crediti nei confronti di controparti estere ("Debitore") e prevede la possibilità per il Cliente, laddove siano rispettati determinati presupposti, di cedere i suddetti crediti alla Banca.
I crediti oggetto di cessione sono solitamente rappresentati da effetti cambiari ("Promissory notes" o eventualmente "Bills of exchange"), sono derivanti da contratti di vendita di beni durevoli (macchinari, linee, impianti completi) e relativi servizi e prevedono un regolamento, da parte del Debitore, nel medio termine (usualmente tra i 2 ed i 7 anni).
L'acquisto dei crediti, da parte della Banca, avviene con la forma tecnica dello sconto "pro-soluto".
Tali crediti, oggetto di cessione alla Banca, devono essere assistiti da polizza assicurativa SACE per il credito fornitore, a copertura del rischio di credito (mancato pagamento da parte del Debitore), sia per eventi politici che eventi commerciali, preventivamente ottenuta dal Cliente e trasferita ("volturata") alla Banca in concomitanza con il trasferimento degli effetti cambiari.
L'operazione di sconto viene concordata, nei suoi vari aspetti, termini e condizioni, nell'ambito di un contratto stipulato tra il Cedente e la Banca ("Accordo").
L'accordo di sconto ("Accordo") stabilisce i termini e le condizioni sulla base dei quali il Cedente potrà cedere alla Banca e la Banca acquisterà dal Cedente tali crediti.
Il patto con cui la Banca si obbliga ad effettuare l'acquisto del credito, rappresentato dagli effetti cambiari, è sospensivamente condizionato al verificarsi di una serie di condizioni che dovranno essere soddisfatte entro un determinato termine ("Termine Essenziale"), stabilito nell'Accordo, fatte salve eventuali proroghe che la Banca dovesse concedere, a propria esclusiva discrezione e previa richiesta scritta del Cedente.
Dopo l'avvenuta stipula dell'Accordo, il Cedente potrà rinunciare all'operazione di sconto previo pagamento della Commissione d'Impegno e della Commissione di Strutturazione.
Al soddisfacimento delle condizioni sospensive stabilite nell'Accordo, la Banca accredita il conto corrente del Cedente, intrattenuto presso la Banca per un importo pari al valore dei crediti ceduti, decurtato degli interessi di sconto e degli altri oneri e spese come specificato di seguito nella sezione "CONDIZIONI ECONOMICHE".

Vantaggi per il Cedente
- Permette di offrire alla controparte estera un'interessante dilazione finanziaria, a tasso fisso, che accompagna e completa l'offerta tecnico-commerciale.
- Consente l'immediato ottenimento della liquidità relativa al credito altrimenti incassabile nel corso degli anni futuri.
- Trasferisce alla Banca la gestione dell'incasso del credito.
- Condizioni di sconto predeterminate e certe, soggette alla sola variabile del tasso base (Euribor/Eurirs).
- Trasferimento alla Banca del rischio di cambio, in caso di credito espresso in divisa estera.

Principali rischi tipici
- Eventuale quota del credito, non assicurata da SACE, da garantire alla Banca da parte del Cedente.
- La Banca potrà non procedere con lo sconto dei crediti qualora il Cedente non abbia rispettato alcuni degli impegni sottoscritto nell'Accordo (vedasi art. 4 e art. 6 dell'Accordo).

CONDIZIONI ECONOMICHE

I tassi e le commissioni, pubblicati di seguito nel presente foglio informativo, rappresentano il massimo del costo previsto dalla Banca. Pertanto, al momento della stipula del contratto coi singoli Clienti, una o più delle specifiche voci di costo potranno essere concordate e stabilite in misura inferiore ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di usura.
I costi relativi alla polizza assicurativa di SACE non sono esplicati qui di seguito, in quanto sostenuti direttamente dal Cedente e sono estranei all'Accordo.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2, della Legge sull'usura (Legge n. 108/1996), relativo alle operazioni di "Anticipi e sconti commerciali", può essere consultato in Filiale e sul sito della Banca: http://www.unicredit.it.

VOCI	COSTI
Commissioni e tassi applicabili ai crediti oggetto di cessione, per la determinazione del netto ricavo a favore del Cedente	
Tasso di Sconto	Tasso di interesse di sconto razionale composto (trimestralmente, semestralmente o altra periodicità da stabilire in sede contrattuale) su base 365/360, medio ponderato, determinato dalla sommatoria dei seguenti elementi: - Euribor (per scadenze entro i 12 mesi) o Eurirs (per scadenze oltre i 12 mesi) "matching maturity", per data valuta da fissarsi due giorni precedenti la data dell'effettivo sconto, rilevati dalla Reuters, rispettivamente alle pagine EURIBOR01 e isdafix2, alle ore 11:00. Qualora la durata di un periodo di interessi per il quale l'Euribor o l'Eurirs, a seconda dei casi, debba essere determinato, non coincida con le durate oggetto di quotazione (la "DURATA STANDARD"), sarà utilizzato l'Euribor o l'Eurirs ottenuto dalla interpolazione lineare tra le quotazioni dell'Euribor o dell'Eurirs di DURATA STANDARD più vicina per difetto e di DURATA STANDARD più vicina per eccesso, alla durata del periodo di riferimento. In mancanza di rilevazione dell'Euribor da parte del Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee), sarà utilizzato il Libor dell'Euro sulla piazza di Londra. Qualora il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato zero ("0"); - margine, da un minimo del 1% ad un massimo del 4%, per anno.
Giorni di grazia (giorni lavorativi aggiunti a ciascuna scadenza ai	massimo 15 giorni lavorativi.

fini della determinazione del Tasso di Sconto)	
Spese incasso effetti	massimo euro 100,00 per effetto.
Commissioni e oneri per la linea di credito	
Commissione d'Impegno	Massimo 2% per anno, su base 365/360, da calcolarsi sull'ammontare del credito ammesso allo sconto, a partire dalla data di firma dell'Accordo e fino alla data di accredito del netto ricavo. La commissione d'impegno sarà comunque dovuta anche nella eventualità che lo sconto non avvenga per ragioni non imputabili alla Banca, o per rinuncia del Cliente a procedere con l'operazione di sconto e sarà pagata dal Cliente alla Banca alla data indicata all'art. 3, paragrafo 1, ovvero alla diversa data che la Banca dovesse indicare in caso di proroga.
Commissione di Strutturazione	Massimo 4% "flat", da calcolarsi sull'importo del credito ammesso allo sconto e (pagabile alla data di firma dell'Accordo/dedotta dal netto ricavo di sconto). La commissione di strutturazione sarà comunque dovuta anche nella eventualità che lo sconto non avvenga per ragioni non imputabili alla Banca, o per rinuncia del Cliente a procedere con l'operazione di sconto e sarà pagata dal Cliente alla Banca alla data indicata all'art. 3, paragrafo 1, ovvero, alla diversa data che la Banca dovesse indicare in caso di proroga.
Interessi di mora (applicabili solo in relazione agli importi dovuti dal Cedente a favore della Banca)	Euribor 3 mesi più margine del 2% p.a. In mancanza di rilevazione dell'Euribor da parte del Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee), sarà utilizzato il Libor dell'euro, sulla piazza di Londra, maggiorato dello stesso margine, come sopra indicato. Qualora il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato zero ("0").
Oneri Fiscali	
Imposta sostitutiva	0,05% (ai sensi dell'articolo 10, comma 2-bis, del D.L. 14.03.1998, n.70, convertito con modificazioni dalla L. 13.05.1988, n. 154) da calcolarsi sull'importo del netto ricavo.

RECLAMI

RECLAMI - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- tramite lettera raccomandata a.r. o posta ordinaria a **UniCredit S.p.A. Customer Satisfaction Italy**, Gestione Reclami, Via Del Lavoro, 42, 40127 Bologna
- per posta elettronica alla casella email: Reclami@unicredit.eu
- per posta elettronica certificata (PEC) a: Reclami@PEC.Unicredit.EU
- tramite fax al numero +39 051.6407229
- online, compilando l'apposito form presente sul sito unicredit.it, sezione Reclami, ricorsi, conciliazione e inadempimenti ABF/ACF.

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 60 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito http://www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per l'Impresa di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria la Banca e/o il Cliente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (http://www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure
- all'Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigente.

LEGENDA

Accettazione	E' la manifestazione di volontà con la quale il Cessionario conferma al Cedente la propria accettazione della Richiesta di Sconto.
Cedente	E' il soggetto giuridico cedente i crediti, nel nostro caso l'impresa esportatrice.
Cessionario	E' il soggetto giuridico cessionario dei crediti, nel nostro caso la Banca.
Commissione di Strutturazione	E' la commissione applicata dalla Banca sul valore dei crediti oggetto della cessione per la strutturazione dell'operazione.
Commissione d'Impegno	E' la commissione, pro-tempore, che paga il Cedente alla Banca per l'impegno che la Banca si è assunta nei confronti del Cedente all'acquisto dei Crediti oggetto di cessione
Debitore	E' il soggetto giuridico obbligato a pagare l'importo dei crediti oggetto della cessione.
Giorni di Grazia	Sono i giorni lavorativi bancari da aggiungere alla data di scadenza di ogni credito ceduto per il calcolo degli interessi di sconto.
Richiesta di Sconto	E' la proposta redatta dal Cedente con la quale richiede al Cessionario l'acquisto dei crediti.
Tasso di Sconto	E' il tasso applicato dalla Banca, per attualizzare il valore dei crediti oggetto della cessione, alla data di accredito del netto ricavo a favore del Cedente.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Termine Essenziale	E' il termine entro il quale dovranno essere soddisfatte le condizioni sospensive indicate nell'Accordo affinché la Banca effettui l'acquisto pro-soluto del credito.